

N. 05141/2022REG.PROV.COLL.

N. 06400/2021 REG.RIC.

N. 06996/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6400 del 2021, proposto da Murano S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto De Maria, Luca Migliore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di San Valentino Torio, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Annalisa Di Giovanni in Roma, via di San Basilio, n. 61;

***nei confronti***

Maria Carraturo, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Agliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 6996 del 2021, proposto da Maria Carraturo, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Agliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di San Valentino Torio, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Annalisa Di Giovanni in Roma, via di San Basilio, n. 61;

***nei confronti***

Murano S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto De Maria, Luca Migliore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per la riforma***

quanto al ricorso n. 6400 del 2021 e quanto al ricorso n. 6996 del 2021:

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 27/2021, resa tra le parti, concernente impugnazione dell'ordinanza sindacale di chiusura immediata dell'attività commerciale di commercio al dettaglio di beni alimentari e ordinanza del Comune di San Valentino Torio prot. 10884 del 14.11.2017 notificata alla ricorrente a mezzo pec in pari data, con la quale è stato ordinato alla proprietaria dell'immobile la demolizione delle opere realizzate in totale difformità rispetto al permesso di costruire rilasciato il 02.07.2008 prot. n. 23/2008 e successivamente del provvedimento di diniego di accertamento della conformità urbanistico-edilizia prot. 9570 del 26.06.2019;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Valentino Torio, di Maria Carraturo e di Murano S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2022 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino.

Viste le conclusioni delle parti come da verbale Nessuno è presente per le parti costituite.

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Con ricorsi proposti dinanzi al TAR per la Campania, sezione staccata di Salerno, Murano S.r.l. e la Sig.ra Maria Carraturo, la prima in qualità di titolare dell'esercizio commerciale ("Supermercato Murano") insediato nei locali dalla stessa condotti e la seconda in qualità di proprietario dei detti locali, invocavano l'annullamento dell'ordinanza di chiusura dell'attività commerciale prot. n. 11001 del 16.11.2017, dell'ordinanza di demolizione prot. n. 10884 del 14.11.2017, del silenzio rifiuto ex art. 36, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001 e del provvedimento espresso di diniego di accertamento di conformità urbanistico-edilizia prot. n. 9570 del 26.6.2019.

2. Il primo giudice, riuniti i ricorsi, in parte li dichiarava improcedibili e in parte li respingeva.

3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propongono appello entrambe le originarie ricorrenti.

3.1. Murano s.r.l. in particolare, lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata per le seguenti ragioni: a) per quanto si affermi l'indefettibile legame tra esercizio di un'attività commerciale e legittimità urbanistico-edilizia dell'immobile in cui tale attività deve essere svolta, il T.A.R. avrebbe dovuto comunque valutare il legittimo affidamento riposto dal conduttore (che non è titolare del permesso di costruire) a presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività nella quale il mero riferimento all'esistenza di titoli urbanistici abilitativi è solo riportato dal ricorrente sulla base di quanto dichiarato dal proprietario. Inoltre, in sede di s.c.i.a. quanto alla legittimità urbanistica del fabbricato la società non avrebbe dichiarato alcunché. Il T.A.R. avrebbe dovuto verificare la legittimità dell'ordinanza di chiusura dell'attività commerciale in relazione agli effetti prodottisi e consolidatisi sulle segnalazioni e comunicazioni inviate dall'appellante divenute definitive ai sensi dell'art. 19 L. 241/1990. L'ordinanza prot. n. 11001 del 16.11.2017 sarebbe intempestiva in relazione, non solo ai tempi in cui è stata presentata la SCIA della ricorrente, ma anche in relazione alla circostanza, non trascurabile, che sullo stesso immobile già il 27.09.2010 era stata presentata, da altro conduttore, una precedente DIA alla quale non sarebbe seguito alcun provvedimento inibitorio da parte del Comune. L'art. 19, l. 241/1990 avrebbe individuato un preciso termine per l'esercizio del potere di inibitoria formale della P.A. (60 giorni) decorso il quale è possibile il ricorso al potere di autotutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 *nomies* entro diciotto mesi, ma entrambi i detti termini sarebbero scaduti. Ciò in quanto ben prima della CILA del 21 aprile 2016 e della SCIA depositate dalla ricorrente, il Comune di San Valentino Torio aveva ricevuto, in data 27.09.2010, la D.I.A. di altro conduttore. Inoltre, non sarebbe emerso in sede di motivazione l'interesse pubblico prevalente, né sarebbe stata effettuata una comparazione con l'interesse privato. Inoltre, il provvedimento impugnato si porrebbe

anche in contrasto con la L.R. Campania 11/2015 che agli artt. 13 e ss. avrebbe disposto la piena liberalizzazione delle attività commerciali precisando, all'art. 15, che le attività commerciali, tra cui anche quella di vicinato sono soggette a SCIA e/o SIA senza asseverazioni. In definitiva, l'amministrazione comunale non avrebbe potuto ritenere incompleto il contenuto della scia per difformità urbanistico-edilizie. Sarebbero state omesse tutte le garanzie partecipative. Ancora, il primo giudice avrebbe respinto il ricorso in ragione del mero rigetto della domanda proposta dalla proprietaria avverso il provvedimento di diniego della domanda di accertamento di conformità senza neppure entrare nel merito delle dichiarazioni rese nell'ambito delle comunicazioni inviate dalla società e non considerando che non vi sarebbe stata alcuna falsa dichiarazione da parte della società; b) il primo giudice avrebbe errato nel respingere l'ordine di doglianze, contenute nel ricorso proposto da parte della proprietaria, inteso a far valere la recuperabilità degli illeciti edilizi accertati, in base all'assunto della loro natura di difformità parziali sanzionabili in via pecuniaria, e non di variazioni essenziali assoggettate alla misura demolitoria.

3.2. Avverso la stessa pronuncia propone appello la proprietaria dell'immobile, che si duole delle conclusioni raggiunte dal TAR per le seguenti ragioni: a) l'ordinanza di demolizione sarebbe fondata su presupposti errati dal momento che le variazioni accertate consisterebbero in piano terra/rialzato un aumento volumetrico di mc 61,86 (carico urbanistico) ed un aumento di superfici lorde di mq 76,88 , mentre in piano interrato/seminterrato un aumento volumetrico di mc 1099,28 (cubature accessorie) ed un aumento di superfici accessorie di mq 209,95. Pertanto, non si sarebbe in presenza di una variazione essenziale ovvero di una totale difformità rispetto a quanto assentito. L'eccedenza di mc. 61,86 è pari al 4,91% rispetto al volume assentito (con p.d.c. 23/2008) di mc.1259,00 non rientrerebbe nell'aumento

consistente della cubatura che, rapportato alla superficie di solaio, sarebbe pari a mq. 19,96 con una percentuale di 6,54% in ampliamento. I riferimenti in ampliamento sarebbero 4,91% rispetto alla cubatura assentita, 6,54% in ampliamento alla superficie di solaio assentita e non rientrerebbero in nessuna delle condizioni che determinano le variazioni essenziali di cui all'art. 32 del D.P.R. 380/01. Il caso in esame, al contrario, rientrerebbe nella fattispecie della difformità parziale previsto e regolato dall'art. 34 del TUE e ciò si desumerebbe agevolmente dal contenuto del comma 2 *ter*, che prevedrebbe una soglia minima di rilevanza delle difformità parziali, che è esclusa «*in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali*». b) non si sarebbe potuta disporre la demolizione del bene e ciò anche perché mancherebbe una qualche valutazione comparativa degli interessi, mancherebbe una ponderazione circa la possibilità di applicare una sanzione meno grave, non sarebbe stata compiuta un'adeguata istruttoria, sarebbero state violate le garanzie partecipative, così come l'affidamento del privato. In particolare, in violazione di quanto previsto dall'art. 10-*bis*, l. 241/1990, non si sarebbe dato adeguato spazio alle osservazioni avanzate dal privato, né sarebbe stato rispettato un importante momento di confronto tra privato e amministrazione; c) i motivi di diniego all'accertamento di conformità elencati dall'amministrazione non sarebbero corretti. Non si comprenderebbe, dalla comunicazione di diniego, se la verifica della condizione dell'art. 32 comma 1 è riferita alla parte conforme art. 36 o alla parte non conforme dell'art. 34; quale parte integrante della presente, ciò nonostante il rilievo dell'ufficio sarebbe errato. In omaggio a quanto previsto dall'art. eH delle NTA l'incidenza di incremento volumetrico calcolata del 48% sarebbe totalmente errata, in quanto sarebbe stato cumulato il volume di carico urbanistico con il volume accessorio. La superficie di solaio intesa dalla

condizione b) del comma 1 del DPR 380/01, si riferirebbe alla superficie lorda di solaio che concorre al carico urbanistico che nel caso specifico è del 6,54 % rispetto a quello assentito e non al cumulo delle superfici di solai dei singoli piani che compongono il carico urbanistico e il locale accessorio, che l'ufficio avrebbe determinato erroneamente del 39%. Ancora l'incidenza del volume, carico urbanistico sarebbe di mc 61,86 con un peso del 4,91% rispetto a quello assentito e in termini di superficie di mq 19,96, che risulterebbero non conformi alla norma vigente sia al momento dell'abuso che al momento dell'istanza, ma impossibilitati alla demolizione in quanto ricorrerebbero i presupposti dell'art. 34 comma 2. Infine, non sarebbe invocabile la verifica delle condizioni dell'art. 32 comma 1. Ancora l'Amministrazione non avrebbe valutato se l'abuso costituisse effettivamente una "parziale difformità" e se effettivamente non potesse essere demolito senza pregiudizio per la parte conforme. L'Amministrazione del resto avrebbe dovuto valutare la possibilità di fiscalizzazione dell'abuso. Inoltre, ricorrerebbe ad una generalistica nozione di totale difformità, ma non sarebbe esplicitata alcuna valutazione di sintesi dalla quale possa essere sussunta tale difformità. Semplicistica sarebbe la ricostruzione offerta dall'amministrazione circa l'assenza di doppia conformità, omettendo di considerare l'evoluzione giurisprudenziale sulla nozione di ristrutturazione. Inconferente e comunque errato sarebbe, infine, il richiamo al nulla osta di deroga della distanza dalla strada di competenza della Provincia di Salerno, posto che di tale competenza non risulta allegata né il contenuto, né la ascrivibilità all'Ente, né la sua stessa sussistenza.

4. Costituitasi in giudizio, l'amministrazione comunale eccepisce: a) l'inammissibilità del gravame proposto dalla Sig.ra Carraturo in ragione della nuova istanza di sanatoria dalla stessa presentata in data 10 maggio 2021; b) l'inammissibilità del secondo motivo di appello proposto dalla società avverso le sanzioni edilizie, atteso che la

stessa sarebbe priva di legittimazione attiva; c) argomenta in ordine all'infondatezza di entrambi gli appelli.

5. Con memoria depositata in vista dell'odierna udienza la società appellante evidenzia di avere ancora interesse alla decisione del gravame, nella parte in cui ha sostenuto la legittimità dell'ordine di chiusura dell'attività commerciale, nonostante la nuova istanza di sanatoria presentata dalla proprietaria. Mentre nel merito ripropone le argomentazioni già esposte in sede di appello in relazione al primo motivo, rinunciando, invece, all'esame della seconda doglianza.

6. Con memoria depositata in vista dell'odierna udienza l'amministrazione comunale insiste nelle proprie conclusioni.

6.1. Con istanza depositata in data 15 giugno 2022 la Sig.ra Carraturo chiede il differimento dell'odierna decisione. La richiesta non può essere accolta in difetto dei presupposti previsti dal comma 1 bis dell'art. 73 c.p.a., non risultando provata in atti alcuna circostanza che testimoni la presenza di un caso eccezionale che giustifichi il chiesto rinvio.

7. Preliminarmente, occorre disporre la riunione degli appelli in esame in quanto proposti avverso la stesa sentenza.

8. Occorre prendere atto della parziale rinuncia all'appello da parte della società in relazione al secondo motivo di gravame e ciò consente di non esaminare la correlata eccezione di inammissibilità presentata dall'amministrazione appellata. Deve, invece, essere respinta l'eccezione di inammissibilità proposta dal Comune avverso l'appello della Sig.ra Carraturo, dal momento che per giurisprudenza costante di questo Consiglio (*ex plurimis* Cons. St., Sez. VI, 4 aprile 2017, n. 1565) la presentazione di una nuova istanza ex art. 36 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia) non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso e, quindi, non determina

l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza d'interesse, dell'impugnazione proposta avverso l'ordinanza di demolizione, ma comporta, tuttalpiù, un arresto temporaneo dell'efficacia della misura repressiva che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto della domanda di sanatoria .

9. L'appello della Sig.ra Carraturo è in parte inammissibile e in parte infondato, l'appello della Murano s.r.l. è in parte estinto per rinuncia e in parte infondato.

9.1. Prima di analizzare *funditus* le doglianze ivi contenute è necessario operare un veloce riepilogo delle vicende a monte dell'odierno contenzioso. In data 14 novembre 2017 veniva adottata dal Responsabile dell'Area IV – SUE – SUAP del Comune di San Valentino Torio ordinanza di demolizione avente ad oggetto un immobile ubicato in San Valentino Torio, via Don G. Russolillo n. 32, censito in catasto al foglio 3, particella 1153, sub 2, nonché ricadente in zona classificata “di rispetto e tutela stradale” dal vigente PRG di San Valentino Torio, siccome risultato in totale difformità dal permesso di costruire (PdC) n. 23 del 2 luglio 2008. In data 16 novembre 2017 veniva adottata dal Responsabile dell'Area IV – Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) – Sportello Unico Attività produttive (SUAP) del Comune di San Valentino Torio, ordinanza di chiusura dell'attività commerciale ivi condotta e contestuale annullamento della SCIA del 27 giugno 2016, prot. n. 6393. In data 5 novembre 2017 la proprietaria presentava istanza di accertamento di conformità ex art. 36, d.P.R. n. 380/2001, ne impugnava il silenzio rigetto e il preavviso di diniego di sanatoria di cui alla nota del 7 marzo 2018, prot. n. 2249. In data 26 giugno 2019 sopravveniva il diniego espresso, che veniva tempestivamente impugnato.

9.2. Tanto premesso si può passare all'esame dell'appello della società, che risulta infondato.

L'art. 19 comma 4, della l. 241/1990 prevede che: *“Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.”* L'art. 21 nonies, comma 2 bis, *ratione temporis* vigente dal canto suo, stabilisce che: *“I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1...”*. Unitamente alla SCIA del 27 giugno 2016, prot. n. 6393, il rappresentante legale della Società depositava autocertificazione con la quale attestava il rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso. Pertanto, l'amministrazione comunale legittimamente adottava il provvedimento non tenendo in considerazione il termine di diciotto mesi previsto dal combinato disposto degli artt. 19 e 21 *nonies*, l. 241/1990. Del pari è del tutto irrilevante che i titoli edilizi siano stati conseguiti dal proprietario, in quanto la dichiarazione del rispetto della disciplina urbanistica veniva fatta dal rappresentante legale della società, che in luogo di questa avrebbe potuto richiedere al proprietario di asseverare detta conformità, ma ciò non avrebbe portato ad un esito diverso, stante i numerosi abusi edilizi gravanti sull'immobile *de quo*. Del pari, non è invocabile alcun affidamento in capo alla società, che o dolosamente ha omesso di verificare o ha consapevolmente dichiarato che l'immobile fosse dotato della necessaria conformità urbanistico-edilizia, pur non essendolo. Né in alcun modo rileva la circostanza che in passato altro soggetto avrebbe beneficiato di analogo titolo rispetto al quale l'amministrazione non era intervenuta, da un lato, non potendosi far risalire alla mancata tempestiva scoperta dell'abuso edilizio da parte dell'amministrazione un'efficacia sanante rispetto

ad una situazione illecita. Dall'altro, non potendosi ritenere che il termine per intervenire decorra dalla presentazione di altra dichiarazione da parte di un terzo soggetto, atteso che l'art. 21 *nomies* al citato comma 2 *bis*, contiene una norma di chiusura, che sanziona ogni dichiarazione mendace. Nemmeno è convincente l'affermazione secondo la quale l'art. 13 l.r. Campania, 11/2015, impedirebbe all'amministrazione di adottare i provvedimenti impugnati. La citata norma regionale, infatti, interviene in termini di liberalizzazione delle attività economiche, ma non limita l'efficacia delle disposizioni contenute nella legge generale sul procedimento, sicché in presenza di un'asseverazione falsa da parte del privato l'amministrazione legittimamente è intervenuta con i provvedimenti oggetto di gravame. Infine, non si riscontra alcun deficit partecipativo in danno della società, dal momento che l'amministrazione comunale con nota del 9 dicembre 2016, nell'evidenziare che con la s.c.i.a. annonaria del 2 agosto 2016 era attestato la regolarità urbanistico-edilizia dei locali in esame, aveva invitato la società appellante a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, trasmettendo idonea documentazione a supporto.

9.3. Quanto al secondo motivo di appello con il quale la società appellante afferma il primo giudice avrebbe errato nel respingere l'ordine di doglianze, contenute nel ricorso proposto da parte della proprietaria, inteso a far valere la recuperabilità degli illeciti edilizi accertati, in base all'assunto della loro natura di difformità parziali sanzionabili in via pecuniaria, e non di variazioni essenziali assoggettate alla misura demolitoria, deve rilevarsi l'intervenuta rinuncia in data 16 maggio 2022.

9.4. Venendo all'esame dell'appello della proprietaria dell'immobile de quo, lo stesso è in parte inammissibile e in parte infondato.

9.5. L'inammissibilità deriva dalla violazione del precetto relativo all'obbligo di specificità dei motivi di appello previsto dall'art. 101 c.p.a. Secondo la giurisprudenza

di questo Consiglio (*ex plurimis*, Cons. St., Sez. V, 7 marzo 2022, n. 1619) nel processo amministrativo il principio di specificità dei motivi di impugnazione di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 104/2010 impone che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo: il giudizio di appello dinanzi al giudice amministrativo è infatti una *revisio prioris instantiae*, i cui limiti oggettivi sono segnati dai motivi di impugnazione.

Tanto premesso se si esamina il primo motivo di appello è evidente che il precetto in questione non risulta pienamente soddisfatto. L'appellante, infatti, si limita ad affermare che: *“La pronuncia gravata soffre delle patologie evidenziate, innanzitutto, in ragione del tenore letterale della sentenza e dei nessi inferenziali utilizzati.”*

*Benchè il vizio della motivazione finisce con l'essere inglobato nella doglianza relativa all'ingiustizia della sentenza, invero, la sentenza difetta del carattere della “coerenza”, in quanto la giustificazione della decisione deve essere razionale, dovendo presentare una logica connessione tra le premesse di fatto e di diritto e le conseguenze che da queste derivino rispetto alla decisione. La specifica analisi delle rationes decidendi confermerà l'assunto”*. Siffatta formula solo in apparenza soddisfa il precetto in questione, risultando del tutto generica, tanto da poter essere utilizzata come critica di qualunque pronuncia giurisdizionale indipendentemente dal suo contenuto. Subito dopo, infatti, l'appellante, invece, di sottoporre a critica le motivazioni del primo giudice espone le ragioni di illegittimità avverso gli atti impugnati in merito al tema delle variazioni essenziali, portando critiche direttamente agli atti impugnati e trascurando del tutto le valutazioni operate dal primo giudice.

9.6. Con il secondo motivo di appello, si censura la sentenza di prime cure, in quanto il giudice di primo grado si sarebbe trincerato dietro apodittiche affermazioni di insussistenza del vizio senza in alcun modo specificare le ragioni del proprio

convincimento rispetto alle argomentazioni della ricorrente e ponendo in essere una palese contraddizione con la sua precedente richiesta di chiarimenti. Sotto il primo profilo la pronuncia gravata soffrirebbe di motivazione apparente, tale perché idonea ad esplicitare le ragioni fondanti la decisione, nonché gli elementi di fatto e le norme che hanno portato il giudice a decidere in un modo anziché in un altro. Sotto il secondo profilo sussisterebbe il vizio di contraddittorietà della motivazione perché rispetto alla primigenia esigenza di chiarezza dichiarata dal giudice di primo grado si è in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la "*ratio decidendi*" che sorregge il "*decisum*" adottato.

Il motivo è infondato e non merita di essere accolto. Il mero decorso del termine per provvedere in relazione all'istanza di accertamento di conformità anche nell'ipotesi di deposito di osservazioni da parte dell'istante, da un lato non può dirsi sintomatico della volontà dell'amministrazione di aderire a tali rilievi, in ragione della loro fondatezza. Al contrario, secondo consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (*ex plurimis*, Cons. St., Sez. VI, 12 aprile 2021, n. 2947) il silenzio serbato dal Comune sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto, con la conseguenza che, una volta decorso il relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi ritenere già perfezionato il provvedimento negativo da impugnare nel termine ordinario di decadenza. In ogni caso l'amministrazione come chiarito dal primo giudice non perde il potere di provvedere, funzionando il meccanismo del silenzio rigetto quale strumento per attribuire all'interessato una celere possibilità di adire il giudice amministrativo. Né l'ordinanza del primo giudice, come chiaramente spiegato nella pronuncia impugnata, imponeva un particolare obbligo motivazionale rispetto alle osservazioni del privato, in quanto i chiarimenti erano finalizzati solo a comprendere se

l'istanza fosse stata esaminata. Né l'andamento procedimentale, come chiarito dal primo giudice ha evidenziato un vulnus alle garanzie partecipative dell'istante. Infatti, se si pone mente al fatto che l'appellante destinataria del preavviso di rigetto prot. n. 2249 del 7 marzo 2018, ha adeguatamente interloquito mediante apposite controdeduzioni in data 20 marzo 2018, prot. n. 2699, e che le stesse sono state riprese in sede di provvedimento di diniego, con chiara esplicazione delle ragioni di fatto e di diritto a corredo motivazionale, non si può esigere un'ulteriore interlocuzione con l'amministrazione. E ciò in modo chiaro e assolutamente non contraddittorio il giudice di prime cure ha spiegato con le sue motivazioni.

9.7. Quanto al terzo motivo di appello, ossia quello nel quale si sostiene la sussistenza delle condizioni per ottenere il permesso in sanatoria, si ravvisa un caso di inammissibilità per totale assenza di critiche rivolte alla sentenza impugnata, che l'appellante trascura del tutto, dolendosi direttamente dell'operato dell'amministrazione, come se si trovasse dinanzi al giudice di prime cure, sicché si ravvisa una violazione dell'art. 101 c.p.a. con ciò che ne consegue in termini di inammissibilità del motivo in questione.

10. Pertanto, l'appello della proprietaria dell'immobile va dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, mentre l'appello della società va dichiarato in parte estinto per rinuncia e in parte infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore dell'amministrazione comunale appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti:

a) riunisce gli appelli;

- b) dichiara in parte inammissibile e in parte infondato l'appello proposto da Carraturo Maria;
- c) dichiara in parte estinto per rinuncia e in parte infondato l'appello proposto da Murano s.r.l.
- d) condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per ciascuno in 3.000,00 (tremila/00) euro, oltre accessori di legge in favore del Comune di San Valentino Torio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF, Estensore

Alessandro Maggio, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Luigi Massimiliano Tarantino**

IL SEGRETARIO